# SEGNATURA: 0870486|05/07/2024|R\_MARCHE|GRM|UCO|P





APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL SOGGETTO AGGREGATORE SUAM DELLA REGIONE MARCHE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA E VIGILANZA PRIVATA NON ARMATA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O PUBBLICI ESERCIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI DI VIGILANZA - ID 2535 - SECONDA EDIZIONE

**NUMERO GARA SIMOG 8810105** 

CONVENZIONE

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it

E-mail: <a href="mailto:settore.suam@regione.marche.it">settore.suam@regione.marche.it</a> E-mail: <a href="mailto:soggettoaggregatore@regione.marche.it">soggettoaggregatore@regione.marche.it</a> E-mail: <a href="mailtosoggregatore@regione.marche.it">soggettoaggregatore@regione.marche.it</a> E-mailtosoggregatore@regione.marche.it</a> E-mailtosoggregatore.





#### CONVENZIONE

LOTTO 1 - CIG 9503780F58: Servizi prestati per le Amministrazioni pubbliche con sede centrale nel territorio della provincia di Ancona (AN)

#### TRA

REGIONE MARCHE - SETTORE SUAM SOGGETTO AGGREGATORE (di seguito nominata, per brevità, anche "SUAM - Soggetto Aggregatore"), codice fiscale 80008630420, con sede legale ad Ancona, via Gentile da Fabriano, 9 - CAP 60125, rappresentata dal dott. Luca Santoni, codice fiscale il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore, giusta D.G.R. Marche n.1433 del 30 settembre 2023 e decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 694 del 17 novembre 2023; con decreto del dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 561 del 20 novembre 2023 il dott. Luca Santoni subentra all'avv. Caterina Navach, ove individuata quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, nelle procedure di gara e nei procedimenti in corso quale RUP per le gare da "Soggetto Aggregatore";

 $\mathbf{E}$ 

SICURITALIA IVRI - S.P.A., in breve anche SICURITALIA S.P.A., con sede legale a Como (CO), via Belvedere n. 2/A, CAP 22100, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como – Lecco con codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IVA 07897711003, R.E.A. n. CO-289970, domiciliata ai fini del presente atto a Como (CO), via Belvedere n. 2/A, CAP 22100, in persona del Consigliere delegato Giovanni Roberto Iervolino, in virtù dei poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2021,

nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, la mandante **VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA**, con sede legale a Como (CO), via G.B. Scalabrini n. 76, CAP 22100, C.F. e P.I. 00780120135, R.E.A. n. CO - 165330, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza dal Notaio Christian Nessi, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco, repertorio n. 70213 del 14 giugno 2024, raccolta n. 35781, registrato all'Agenzia delle Entrate di Como il 18 giugno 2024 al n. 11662, serie 1T (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

congiuntamente, anche, le "Parti",

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





#### PREMESSO CHE

- A. La SUAM con decreto n. 66 del 24 novembre 2022, ha indetto un Appalto Specifico per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata armata e vigilanza privata non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o pubblici esercizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Marche, suddiviso in n. 5 lotti, nell'ambito dello SDAPA Consip ID 2535 servizi di vigilanza, pubblicato sulla GUUE S 075 del 15/04/2022 e sulla GURI n. 46 del 20/04/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.;
- B. Con Decreto SUAM n. 76 del 12 marzo 2024, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara. Di seguito si riporta l'estratto dell'offerta economica che il Fornitore ha presentato per il lotto 1:

Lotto	CIG	Descrizione Lotto	Operatore Economico	Codice fiscale/ Partita IVA	Ribasso unico offerto (%) da applicare alle voci del Listino Tariffe, All. B4 Capitolato Tecnico
1	9503780F58	Servizi prestati per le amministrazioni pubbliche con sede centrale nel territorio della provincia di Ancona (AN)	R.T.I. SICURITALIA IVRI S.P.AVEDETTA 2 MONDIALPOL SPA SICURITALIA IVRI S.P.A. VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	07897711003 00780120135	26,48%

- C. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, modalità e termini stabiliti;
- D. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- E. Il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- F. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti della SUAM con la stipula della Convenzione, il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari a € **187.798,08** e presentato,

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





altresì, la documentazione richiesta dal Capitolato d'Oneri ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne è parte integrante e sostanziale;

- G. che il Fornitore, ai sensi del paragrafo 27.2 del Capitolato d'Oneri, ha in essere una polizza assicurativa R.C.T. e una polizza assicurativa R.C.O., richieste per la stipula e attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente Convenzione;
- H. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- I. Il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014, che espressamente dispone, all'art. 7, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente;
- J. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- K. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- L. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la SUAM nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti di fornitura o contratti attuativi) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- M. Resta espressamente inteso che la SUAM non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente sarà considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi;

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- N. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia;
- O. La SUAM, nei casi di cui all'articolo 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- P. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

# TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Capitolato Tecnico, il Capitolato d'Oneri e l'Offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

#### Articolo 2 - Definizioni

- 1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
- a. Atti di gara: il Capitolato d'Oneri, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti l'"Appalto Specifico indetto dal soggetto aggregatore SUAM della Regione Marche per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata armata e vigilanza privata non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o pubblici esercizi per le pubbliche amministrazioni della Regione Marche nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per servizi di vigilanza ID 2535 Seconda edizione n. gara simog 8810105";
- b. Amministrazioni contraenti: le Strutture della Giunta Regionale, l'Assemblea legislativa, gli Enti Dipendenti dalla Regione Marche, le Società Partecipate, gli Enti Locali territoriali e le Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Marche, obbligate ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 ad aderire alle Convenzioni stipulate dal Soggetto aggregatore di riferimento, che richiederanno i servizi oggetto della presente procedura mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura nei limiti dell'importo massimo

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore

Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





stabilito dalla Convenzione medesima e nei confronti delle quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti a seguito di emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle stesse;

- c. Fornitore: il soggetto che sottoscrive la Convenzione ed eroga il servizio;
- d. Convenzione: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini dei servizi attivati dalle Amministrazioni attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara;
- e. Ordinativo di Fornitura: il contratto di Fornitura attuativo con il quale le Amministrazioni contraenti impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata dei servizi;
- f. Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo: il documento con il quale le Amministrazioni contraenti integrano/modificano l'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nella presente Convenzione;
- g. Offerta: l'offerta del Fornitore presentata per il servizio oggetto della presente Convenzione;
- h. Sito: profilo del committente del Soggetto aggregatore della Regione Marche.

# Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
  - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, il Capitolato Tecnico, il Capitolato d'Oneri e l'offerta tecnica ed economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della SUAM, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati;
- 3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, compresi quelli eventualmente emanati in corso di esecuzione del contratto.
- 5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della SUAM, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
  - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
  - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
  - richiesta e custodia della garanzia definitiva costituita a favore della SUAM ai fini della stipula della presente Convenzione;
  - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni).
- 6. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione contraente:
  - nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
  - emissione di Ordinativi di Fornitura;
  - verifica quali-quantitativa di cui all'art. 10 della presente Convenzione;
  - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
  - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

## Articolo 4 - Oggetto del servizio e Importo

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento dei servizi di vigilanza privata armata e vigilanza privata non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o pubblici esercizi per le pubbliche amministrazioni della Regione Marche.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a fornire i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato Tecnico, Capitolato d'Oneri e nell'Offerta presentata, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € 4.694.952,00 (euro quattromilioniseicentonovantaquattromilanovecentocinquantadue/00) IVA esclusa, e in particolare:

## Servizi Gestionali - comuni a tutte le Categorie

- Programmazione, Controllo e Ottimizzazione delle attività;
- Allestimento e gestione del Sistema Informativo (SI);
- Supporto alla predisposizione del Manuale della Sicurezza Anticrimine (MSA);
- · Contact Center.

# Servizi Operativi

Categoria 1: vigilanza armata agli immobili in presenza (in linea con i servizi di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale A)

- · Vigilanza fissa;
- Vigilanza ispettiva;
- · Vigilanza antirapina;
- · Vigilanza con unità cinofila;
- · Gestione chiavi;
- Apertura e/o messa in sicurezza notturna degli Obiettivi.

Categoria 2: vigilanza armata agli immobili da remoto (in linea con i servizi di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale B)

- Telesorveglianza con intervento presso l'Obiettivo;
- Televigilanza con intervento presso l'Obiettivo.

Categoria 3: vigilanza non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (in linea con i servizi di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale C)

- · Stewarding;
- Servizio d'ordine;

Categoria 4: vigilanza armata per trasporto e scorta valori (in linea con i servizi di cui all'art. 2 del D.M.

269/2010, classe funzionale D)

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- · Trasporto valori;
- · Scorta valori;
- · Contazione valori.

Categoria 5: vigilanza armata per deposito e custodia valori (in linea con i servizi di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale E)

- Deposito e custodia valori.
- 3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la SUAM e per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore; le Amministrazioni contraenti assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
- 4. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, la Convenzione potrà essere aumentata, senza una nuova procedura di affidamento qualora se ne manifesti la necessità, fino alla concorrenza del 50% dell'importo della Convenzione stessa.
- 5. Ai sensi dell'art.106, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016, durante il periodo di efficacia della Convenzione, la SUAM si riserva la possibilità di chiedere al Fornitore l'incremento dell'importo massimo spendibile fino alla concorrenza del 20% dell'importo della Convenzione stessa, in caso di modifiche non sostanziali e nei limiti dello stesso art.106, comma 12.
- 6. Durante il periodo di efficacia della Convenzione, la SUAM si riserva la possibilità di chiedere al Fornitore l'incremento dell'importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nell'ipotesi in cui nel periodo di efficacia della Convenzione tale importo sia esaurito.

## Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

- 1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente e inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore del servizio oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
- 2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto degli Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

## Articolo 6 - Modalità di conclusione

- 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
- 2. Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
- 3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

#### Articolo 7 - Durata

- 1. La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 2. Resta inteso che per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.
- 3. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione degli Ordinativi stessi.
- 4. La SUAM si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
- 5. La durata della Convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, non superiore a 6 (sei) mesi. Nel periodo di proroga non possono essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura oltre a quelli per i quali è disposta proroga. In caso di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
- 6. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
- 7. Se per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

## Articolo 8 - Condizioni della Servizio e limitazione di responsabilità

- 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso.
- 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della SUAM, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SUAM e le singole Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
- 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUAM, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In ogni caso, il DEC svolge l'attività di controllo prevista dall'articolo 102 del Codice, attenendosi al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, rubricato Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 111, comma 2 del Codice.
- 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla SUAM, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
- 10. Resta espressamente inteso che la SUAM non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
- 11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
- 12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





13. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla SUAM, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

## Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a. eseguire i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta
    Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro esecuzione
    secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del contratto con eventuali
     Fornitori a cui è subentrato;
  - c. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico;
  - d. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - e. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
  - f. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
  - g. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- h. applicare le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva;
- i. ottemperare a tutte le previsioni espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
- j. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla SUAM di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- k. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- m. manlevare e tenere indenne la SUAM nonché l'Amministrazione Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- n. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- o. su richiesta scritta dalla Regione Marche, della SUAM o dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
- p. predisporre e trasmettere annualmente alla SUAM su supporto informatico, la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività prestate, articolata per prestazioni a canone e prestazioni a misura

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza di ogni anno di riferimento. La SUAM si riserva di richiedere l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione e dalla stessa comunicati al Fornitore.

#### Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione

- 1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di Fornitura emesso da ogni singola Amministrazione e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
- L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.
- 4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione dei servizi deve avvenire secondo quanto previsto dai singoli Ordinativi di Fornitura.
- 5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nel Capitolato Tecnico e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## Articolo 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

- 1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUAM ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 2. La SUAM e le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

## Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza dei singoli Ordinativi di Fornitura sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
- 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti e alle condizioni di cui oltre. I prezzi di aggiudicazione, derivanti dal ribasso offerto in sede di gara sui listini prezzi allegato al Capitolato Tecnico, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione, salvo adeguamento degli stessi alle condizioni di cui oltre.
- 6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
- 7. La SUAM non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.

## Articolo 13 - Revisione dei prezzi

1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, la SUAM potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, in considerazione della variazione percentuale dell'indice Istat Prezzi alla Produzione dei Servizi – Servizi di vigilanza e investigazione (di seguito "Indice di Riferimento").

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- 2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula della Convenzione e quello disponibile nei 15 (quindici) giorni antecedenti la richiesta di revisione in aumento ovvero il provvedimento di revisione in diminuzione. In tal caso i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della revisione, applicando ai prezzi oggetto di rilevazione la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento (di seguito "Prezzi Revisionati").
- 3. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul profilo del Committente Soggetto Aggregatore SUAM entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del relativo provvedimento di revisione.
- 4. Resta inteso che le eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la SUAM ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
- 5. La richiesta di revisione in aumento dovrà essere presentata dal Fornitore alla SUAM e avrà sugli Ordinativi di Fornitura emessi successivamente alla data del provvedimento di accettazione della revisione stessa.
- 6. Per gli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione, invece, il Fornitore potrà avanzare ulteriore richiesta di revisione alle singole Amministrazioni contraenti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di revisione sul profilo del Committente.
- 7. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il singolo Ordinativo di Fornitura.
- 8. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

# Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

- 1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo 12 dovranno essere emesse in conformità ai regolamenti delle singole Amministrazioni Contraenti e secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico.
- 2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
- 3. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
- 4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000003943069, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato alla mandataria SICURITALIA IVRI S.P.A. presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Roma, Largo F. Anzani n. 13, con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT35Q0200805364000003943069, nonché sul conto corrente intestato alla mandante VEDETTA 2 MONDIALPOL presso BPER BANCA, Filiale di Como, via Giovio n. 4, con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT56C0538710902000042549296. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione contraente o della SUAM, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
- 6. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata, dalle Amministrazioni contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla SUAM e/o dalle Amministrazioni contraenti.

## Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
- 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla SUAM e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
- 4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
- 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
- 7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di Fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

#### Articolo 16 - Trasparenza

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
  comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o
  simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

# Articolo 17 - Inadempimenti e penali

- 1. La SUAM e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
- 2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la SUAM e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le penali espressamente riportate nel Capitolato Tecnico.
- 3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la SUAM, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla SUAM o dall'Amministrazione Contraente; il

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della SUAM o dell'Amministrazione contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

- 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della SUAM e della singola Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
- 7. Le Amministrazioni contraenti possono applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8. La SUAM, per quanto di sua competenza, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali segnalati dalle Amministrazioni contraenti, può applicare al Fornitore penali di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore della Convenzione, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 9. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore della Convenzione: in tale caso, la SUAM si riserva il diritto alla risoluzione della Convenzione.

# Articolo 18 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

 A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della SUAM la garanzia definitiva n. 2095265 del 14/06/2024 per un importo pari ad Euro 187.798,08 (centottantasettemilasettecentonovantotto/08), stipulata con la Compagnia Assicurativa REVO INSURANCE S.P.A., Agenzia di Como, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it

E-mail: <a href="mailto:settore.suam@regione.marche.it">settore.suam@regione.marche.it</a> E-mail: <a href="mailto:soggettoaggregatore@regione.marche.it">soggettoaggregatore@regione.marche.it</a> E-mailto: <a href="mailto:soggettoaggregatore.marche.it">soggettoaggregatore.marche.it</a> E-mailto: <a href="mail





- e Riassicurazione presso IVASS, Sezione I, n. iscrizione 1.00167, n. codice IVASS A480S, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne è parte integrante e sostanziale.
- 2. La garanzia definitiva, incondizionata ed irrevocabile, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016.
- 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
- 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUAM, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Inadempimenti e penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
- 5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SUAM, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla SUAM i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SUAM.
- 8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUAM.
- 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la SUAM ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





## Articolo 19 - Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SUAM nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D. Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## Articolo 20 - Danni e responsabilità civile

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dalla stipula degli Ordinativi di Fornitura ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, ha stipulato le polizze assicurative con le coperture, le caratteristiche ed i massimali previsti dal paragrafo 27.2 del Capitolato d'Oneri, che si intendono allegate alla presente Convenzione, a garanzia di:
  - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera (SICURITALIA S.P.A.: Polizza RCT/RCO n.F2400024292-LB, stipulata con Lloyd's Insurance Company S.A., Agenzia di Milano, periodo assicurato dalle ore 24.00 del 31/01/2024 alle ore 24.00 del 31/07/2025 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA: polizza RCT/RCO n. X101822116-X101222039, stipulata con AVIVA Insurance Ireland per 1'80%, con Allianz

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





SPA per il 20% e delegataria al 100% Lloyd's Insurance Company S.A., periodo assicurato dalle ore 24.00 del 28/05/2023 alle ore 24.00 del 28/11/2024);

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## Articolo 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa

- 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla SUAM e/o dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
- 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino: tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell'arco di un trimestre, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;

oppure

cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell'arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;

si precisa che tre non conformità di livello medio equivalgono ad una non conformità grave.

- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e penali", alla presente Convenzione;
- d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" alla presente Convenzione;
- e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.
- 3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la SUAM, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
  - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
  - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
  - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;
  - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
  - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
  - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 21;
  - l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presente Convenzione;
  - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente Convenzione;
  - n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- 4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni contraenti.
- 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, la SUAM e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
- 6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della SUAM al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### Articolo 22 - Recesso

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Amministrazioni contraenti e/o la SUAM per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs.. 81 del 2008 e s.m.i.
- 3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
- 4. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
- 5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
- 6. L' Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
- 8. Qualora la SUAM receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### Articolo 23 - Cessione della Convenzione

- È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
- È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

## Articolo 24 - Subappalto

- 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizi di vigilanza privata armata e vigilanza privata non armata entro il limite previsto dalla normativa vigente.
- 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, alla SUAM o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4. Il subappalto è autorizzato dalla SUAM. Il Fornitore si impegna a depositare presso la SUAM medesima, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





anche alle Amministrazioni contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la SUAM non autorizzerà il subappalto.

- 5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la SUAM procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6. In fase di esecuzione contrattuale degli Ordinativi di Fornitura, non saranno ammessi subappaltatori diversi da quelli autorizzati dalla SUAM per il singolo lotto.
- 7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale Regionale di committenza e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la SUAM e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la SUAM potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
  - 2. Qualora venga promossa nei confronti della SUAM e/o delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- 3. La SUAM e le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della SUAM/Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

# Articolo 26 - Responsabile del Servizio

- 1. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore individua nel Sig. Salvatore Nuara il Responsabile del Servizio, al quale sono attribuiti ruoli e responsabilità di cui al Capitolato Tecnico.
- 2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare 3493010929, indirizzo PEC sicuritalia@legalmail.it, indirizzo e-mail s.nuara@sicuritalia.it
- 3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla SUAM nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

## Articolo 27 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni

- 1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
  - SUAM: Pec: regione.marche.suam@emarche.it
  - Fornitore: Pec: sicuritalia@legalmail.it
- 2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
  - a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
  - b) Posta certificata.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





## Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta al paragrafo 26 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
- 2. La SUAM, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
- 4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla SUAM, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

- 6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la SUAM risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
- 7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - e) trasmettere alla SUAM, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla SUAM stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla SUAM tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





- g) consentire alla SUAM, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
- 8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

## Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed
  agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte
  bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti
  per legge.
- 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## Articolo 30 - Spese amministrative

Tutte le spese, comprese quelle relative al bollo della presente Convenzione, saranno a carico del Fornitore.
 La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Amministrazioni contraenti.

# Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

# Articolo 32 - Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla SUAM dall'articolo 3 sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





2. In caso di materie attribuite dal citato articolo 3 alle singole Amministrazioni, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Amministrazione interessata.

#### Articolo 33 - Clausola finale

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

## Articolo 34 - Premesse ed allegati

- 1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
- 2. Si intendono allegati alla presente Convenzione anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la SUAM gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

SUAM\* (Luca Santoni)

Il Fornitore\*
(Giovanni Roberto Iervolino)

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it





## **ALLEGATO**

Dichiarazione di accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Giovanni Roberto Iervolino, in qualità di Consigliere delegato del Fornitore, in virtù dei poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2021, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto del servizio e importo; Art. 5 – Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione; Art. 11 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 – Corrispettivi; Art. 13 – Adeguamento prezzi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Art. 16 – Trasparenza; Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni e responsabilità civile; Art. 21 – Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 – Cessione della Convenzione; Art. 24 – Subappalto; Art. 25 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 26 – Responsabile del Servizio; Art. 28 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 30 – Spese amministrative; Art. 31 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 32 – Foro competente; Art. 33 – Clausola finale.

Il Fornitore\*
(Giovanni Roberto Iervolino)

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Stazione Unica Appaltante Marche e Soggetto Aggregatore Via Antonio Don Gioia n. 8 - 60122 Ancona - Tel. 0718067053

Sito internet: <a href="https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM">https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM</a>

PEC: regione.marche.suam@emarche.it